

Legge militare

Modifica del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1999¹,
decreta:

I

La legge militare del 3 febbraio 1995² è modificata come segue:

Ingresso

...

visti gli articoli 18-22, 45^{bis} e 69 della Costituzione federale³,

...

Art. 82 Durata dell'obbligo di prestare servizio militare

Nel servizio di difesa nazionale il Consiglio federale può differire l'età del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Tiene conto delle esigenze della difesa integrata.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000⁴

Termine di referendum: 20 luglio 2000

¹ FF **2000** 277

² RS **510.10**

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

⁴ FF **2000** 2010